

N. 02925/2013 REG.PROV.CAU.
N. 02778/2013 REG.RIC.
N. 03850/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2778 del 2013, proposto dalla 3r Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Gherardo Maria Marenghi e Luisa Marrone, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Marenghi in Roma, piazza di Pietra 63;

contro

La Castellese Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso Andrea Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi 5;

Comune di Orsara di Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo Augusto e Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale G. Mazzini 73 - Sc. B/2;

sul ricorso numero di registro generale 3850 del 2013, proposto dal Comune di Orsara di Puglia, rappresentato e difeso dagli avv. Enzo

Augusto e Roberto D'Addabbo, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale Mazzini 73 Scala B Int.2;

contro

La Castellese Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Rossella Verderosa, con domicilio eletto presso A. Abbamonte in Roma, via degli Avignonesi 5;

nei confronti di

3r Costruzioni S.r.l.;

per la riforma

entrambi i ricorsi:

della sentenza del T.a.r. Puglia – Bari, Sezione I, n. 257/2013, resa tra le parti, concernente istanza di annullamento e condanna al risarcimento dei danni in relazione all'affidamento di lavori di consolidamento e regimentazione idraulica del Canale Catello.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio de La Castellese Costruzioni S.r.l. e del Comune di Orsara di Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le domande di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento parziale del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalle parti appellanti;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 il Cons. Nicola Gaviano e uditi per le parti gli avvocati A. Di Giovanni su delega di G.M. Marengi, R. Verderosa e R. D'Addabbo;

Rilevato che gli appelli devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza;

Considerato che le censure che quest'ultima muove all'apprezzamento tecnico-discrezionale della Commissione vengono in questa sede approfonditamente contestate;

Osservato, altresì, che non pare agevole giustificare l'estensione della condanna risarcitoria a carico della società appellante;

Rilevato, infine, che con entrambi gli appelli viene allegato un pericolo di danno suscettibile di qualificazione come grave ed irreparabile;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), riuniti gli appelli, ne accoglie le domande cautelari, e per l'effetto sospende l'esecutività della condanna risarcitoria recata dalla sentenza impugnata.

Compensa le spese processuali della presente fase tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 30 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere

Nicola Gaviano, Consigliere, Estensore

Carlo Schilardi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 31/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)